



SIULP
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

flash

Edizione speciale

Legge di Stabilità e chiusura Presidi



A beneficio degli scettici più oltranzisti segnaliamo che, da oggi, sul sito della Camera dei Deputati sono disponibili le schede tecniche relative alla legge di stabilità, dalle quali si evince inequivocabilmente non solo lo sblocco del tetto salariale e le relative fonti di finanziamento.

Dovrebbe essere oltremodo evidente, a questo punto, la strumentalità e la falsità delle rappresentazioni di chi sosteneva che per finanziare lo sblocco del tetto salariale erano state decurtate le risorse destinate agli straordinari, all'indennità perequativa (100 milioni) e persino al secondo livello contrattuale.

Ma anche dopo il successo ottenuto, l'attività del SIULP non si è fermata. La nostra attenzione è oggi rivolta al contratto di lavoro.

Vogliamo ricordare che per quel che, concerne la parte normativa, il tavolo è stato già avviato, per effetto del Decreto Dalia, ed ha registrato già due riunioni.

L'aspetto normativo, riveste carattere di fondamentale importanza, soprattutto alla luce del recente blitz operato dal Dipartimento della P.S. che ha proditoriamente fatto inserire nella bozza di legge di stabilità in discussione alle camere, alcune norme che annullano la potestà contrattuale del sindacato di Polizia con esplicito riferimento alla contrattazione decentrata ed all'accordo nazionale Quadro.

Per quel che concerne la parte economica, appare opportuno ricordare come, a differenza di quella normativa, essa non può che essere affrontata se non con riferimento a tutti i comparti del Pubblico Impiego. Proprio per tale ragione, sabato

FLASH

Edizione speciale

Legge di Stabilità
E chiusura Presidi



scorso, il SIULP era in piazza, assieme alla CISL, per rivendicare idonee iniziative da parte del Governo per adeguare gli stipendi dei dipendenti pubblici fermi ormai dal 2009.

Ma oggi, soprattutto, il SIULP è fortemente impegnato perché in Parlamento si determini una revisione dei contenuti della legge di stabilità nel senso di eliminare l'impropria sottrazione della materia dell'orario di lavoro dalla sua naturale collocazione contrattuale e cassare alcune disparità di trattamento in danno del personale non contrattualizzato in regime di diritto pubblico

Per agevolare la comprensione dei termini e delle questioni sulle quali ci stiamo spendendo, ci sembra utile ed opportuno sottoporre all'attenzione dei nostri lettori, il testo delle relazioni della IV e I commissione della Camera dei Deputati, in ordine al disegno di legge di stabilità attualmente all'esame del Parlamento, evidenziando la parte che riguarda i due punti richiamati.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015) (C. 2679-bis Governo).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 (C. 2680 Governo).

11: Stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017. Tabella n.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione, esaminate la Tabella n.11 recante lo stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 2015, allegata al disegno di legge del Governo C. 2680, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e il bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017, e le connesse parti del disegno di legge C. 2679, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015);

rilevato che, per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio, le previsioni di spesa per la competenza ammontano, per il 2015, a circa 19 miliardi e 776 milioni, con un decremento di circa 535,5 milioni rispetto al bilancio previsionale per il 2014;

in termini di cassa le previsioni per il 2015 registrano un incremento di circa 456 milioni di euro rispetto alle previsioni della legge di bilancio per il 2014 ed ammontano ora a 21 miliardi e 126 milioni circa;

con riferimento, invece, alle previsioni assestate per il 2014, lo stanziamento relativo al bilancio di competenza ammonta circa a 20 miliardi e 899 milioni di euro, mentre le autorizzazioni di cassa sono pari a circa 21 miliardi e 200 milioni, facendo registrare un decremento di quasi 1.123 milioni di euro in termini di competenza e 74,4 milioni in termini di cassa;

le risorse destinate all'attività propria delle Forze armate, ossia alla «funzione difesa» assommano per il 2015 a circa 13,5 miliardi, in diminuzione di circa 498 milioni di euro rispetto al bilancio previsionale dell'anno precedente, e, all'interno di questa voce, circa 9 miliardi e 739 milioni di euro sono costituiti dalle spese per il personale, con un incremento del 2,40 per cento rispetto al 2014;

1 miliardo e 170 milioni di euro sono costituiti dalle spese per l'esercizio, in diminuzione del 12,92 per cento rispetto alle previsioni iniziali per il 2014, compromettendo così il già precario equilibrio dell'esercizio stesso; mentre circa 2 miliardi e 668 milioni di euro sono costituiti dalle spese per gli investimenti, con una diminuzione di circa 552 milioni di

euro, pari al 17,14 per cento rispetto allo stanziamento del 2014, in accordo con le determinazioni di recente assunte dal Parlamento;

richiamato che il disegno di stabilità per l'anno 2015 reca numerose misure di razionalizzazione e riduzione della spesa che riguardano il comparto della difesa, con particolare riferimento al personale, e questo anche dopo lo stralcio disposto dalla Presidente della Camera che ha riguardato diverse disposizioni di interesse della Commissione;

considerato che il Governo ha chiarito che dal 1° gennaio 2015 saranno corrisposti gli aumenti stipendiali derivanti da promozioni e dalla maturazione degli assegni funzionali e i trattamenti di omogeneizzazione derivanti dall'anzianità di servizio per il personale del comparto difesa-sicurezza e soccorso pubblico e che permarrà il blocco per la sola corresponsione delle classi e degli scatti biennali spettanti al personale dirigente;

rilevato che il comma 4 dell'articolo 21 dispone l'abrogazione delle norme del codice dell'ordinamento militare che prevedono il conferimento di talune promozioni al personale militare all'atto della cessazione dal servizio per limite di età o perché dichiarato non più idoneo al servizio per causa di servizio ovvero a seguito di decesso per causa di servizio; che appare doveroso mantenere almeno le promozioni per i militari deceduti per causa di servizio; e che il diverso istituto cosiddetto «dei sei scatti» non è oggetto di abrogazione;

rilevato, altresì, che il comma 5 del medesimo articolo 21 dispone una riduzione, a decorrere dall'anno 2015, dell'indennità di ausiliaria per il personale in servizio permanente delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare. A tal proposito, se da un lato va considerato che i risparmi previsti dalla relazione tecnica, di circa 5 milioni di euro nel 2015, crescenti fino a 40 milioni nel 2019, potrebbero risultare sovrastimati alla luce del fatto sia che il personale in servizio non riceve incrementi retributivi a causa delle misure derivanti dal blocco stipendiale sia del limitato numero del personale che accede all'ausiliaria, dall'altro lato deve essere considerata l'opportunità di estendere al personale delle Forze armate la possibilità di optare tra l'ausiliaria e il cosiddetto «moltiplicatore» di cui articolo 3, comma 7, della legge n. 165 del 30 aprile 1997;

richiamato l'articolo 24, che dispone la riduzione delle dotazioni di bilancio in termini di competenza e di cassa del Ministero della difesa, per complessivi 504,5 milioni per il 2015, 614,9 milioni per il 2016 e 611,6 milioni per il 2017 e rilevato che tale riduzione riguarda soprattutto il Programma «Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari» (- 497 milioni nel 2015);

segnalato che il comma 2 dell'articolo 31 fissa in quattro anni, ove ciò risulti possibile, la durata della permanenza all'estero del personale militare ivi chiamato a ricoprire determinati incarichi, con un risparmio stimato dalla relazione tecnica in 1,6 milioni di euro l'anno;

segnalato, altresì, che il comma 5 del medesimo articolo 31 esclude la possibilità per il Ministero della difesa di procedere al rinnovo dei contratti di trasporto collettivo in essere con linee bus affidate a terzi per le esigenze del personale della difesa, con un risparmio quantificato in 0,25 milioni di euro annui a decorrere dal 2015;

richiamato altresì il comma 14 dell'articolo 31, che dispone la riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla fissazione delle dotazioni organiche e delle consistenze degli ufficiali, dei sottufficiali e dei volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonché di quelle a disposizione per le consistenze dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto, e considerato che è opportuno valutare l'impatto di tale previsione sulla quantità dei volontari delle Capitanerie di porto, tenendo presente che

non sono venuti meno gli impegni di soccorso in mare dell'Italia, anche dopo le recenti decisioni concernenti l'operazione denominata Triton;

rivestono indubbio interesse le disposizioni in materia di immobili della difesa di cui ai commi da 15 a 18 dell'articolo 31, che prevedono la realizzazione, da parte della Difesa, attraverso la dismissione di immobili in proprio uso, di introiti tali da determinare un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per un importo non inferiore a 220 milioni di euro nel 2015 e a 100 milioni di euro in ciascuno degli anni 2016 e 2017. Pur tuttavia, al fine di favorire il raggiungimento dell'obiettivo 2015, appare funzionale concordare con i comuni interessati, ovvero con l'Organizzazione rappresentativa degli stessi, le possibili compensazioni;

richiamata l'attenzione sulla tematica relativa al comma 19 dell'articolo 31, che abroga l'articolo 1095 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ed in particolare sulle ricadute del dispositivo sul Corpo di Sanità dell'Esercito e sul Corpo di Commissariato;

rilevato inoltre che:

con riferimento alle disposizioni stralciate dalla Presidenza della Camera, in particolare a quelle concernenti la Rappresentanza militare e la razionalizzazione dei Tribunali militari, si auspica un confronto di merito nell'ambito di provvedimenti diversi dal disegno di legge di stabilità;

con riferimento all'articolo 17, comma 20, anch'esso stralciato dalla Presidenza della Camera, si auspica che si possa trovare quanto prima una soluzione normativa per prorogare l'utilizzo dei militari nella cosiddetta terra dei fuochi oltre il 31 dicembre 2014;

con riferimento, invece, alle disposizioni concernenti l'Agenzia Industrie Difesa, si auspica che le stesse possano essere riformulate e rese ammissibili per essere discusse e inserite già nel disegno di legge di stabilità 2015;

con riferimento infine agli emendamenti approvati dalla Commissione – rispetto ai quali si evidenzia che le risorse in essi indicate non assicurano la copertura delle esigenze in questione, con riguardo al blocco del trattamento economico dei dipendenti pubblici di cui all'articolo 21, comma 3 – va considerato che al personale delle Forze di Polizia ad ordinamento militare ed a quello delle Forze Armate saranno comunque corrisposti, dal 1° gennaio 2015, gli aumenti stipendiali derivanti da promozioni e dalla maturazione degli assegni funzionali,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:

all'articolo 24 appare necessario incrementare i fondi della Difesa assegnati al Programma «Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari», anche in considerazione del fatto che le risorse destinate all'esercizio sono già largamente insufficienti e che appare, quindi, opportuno valutare la possibilità di ottenere risparmi in altri settori;

in merito all'articolo 31, comma 14, ultimo periodo («Gli oneri previsti ... a decorrere dall'anno 2016»), pur segnalando che le risorse corrispondenti a tali funzioni non gravano sul bilancio del Dicastero indicato bensì su quello delle Infrastrutture e Trasporti – in quanto si tratta di compiti di carattere diverso da quelli militari – va rilevato che il medesimo periodo appare disarmonico rispetto alle previsioni della legge n. 244 del 2012 e del decreto legislativo n. 8 del 2014 nelle parti in cui prevedono l'esclusione del Corpo delle Capitanerie di Porto da riduzioni in ragione delle funzioni esercitate;

e con le seguenti condizioni:

all'articolo 21, comma 3, sia esplicitato che i percettori di trattamento di omogeneizzazione non saranno sottoposti per il 2015 al blocco di classi/scatti biennali derivanti dall'anzianità di servizio;

all'articolo 21, comma 4, sia espunta dal testo la parte relativa ai decessi per causa di servizio, significando che le promozioni nei casi di specie devono essere confermate;

165; all'articolo 21, comma 5, sia previsto per il personale in servizio permanente delle Forze armate il diritto di opzione tra l'ausiliaria e il cosiddetto «montante contributivo» di cui articolo 3, comma 7, della legge 30 aprile 1997, n.

all'articolo 31, comma 5, al fine di evitare conseguenze sul trasporto del personale in questione, sia disposta la sostituzione integrale del trasporto abrogato con mezzi in dotazione alla Difesa;

133 del 2014 relativamente agli immobili non residenziali da valorizzare;

all'articolo 31, commi da 15 a 18, al fine di favorire il raggiungimento dell'obiettivo di bilancio 2015 pari a 220 milioni di euro, sia previsto il coinvolgimento dell'ANCI per definire le compensazioni previste dall'articolo 26 del decreto-legge n.

all'articolo 31, commi da 15-18, nell'ambito delle disposizioni che autorizzano la cessione a titolo oneroso, previa intesa con l'Agenzia del demanio, di immobili liberi, anche residenziali, a fondi comuni di investimento immobiliare, sia prevista la comunicazione al comune interessato per gli immobili non residenziali;

sia prevista la non applicabilità del comma 19 dell'articolo 31 al Corpo delle Capitanerie di Porto in quanto, avendo esso competenze concernenti sia la rete di salvaguardia della vita umana in mare sia funzioni di polizia, appare doveroso che quel vertice, dal quale dipendono sia gli uomini che i mezzi, sia posto a livello paritario rispetto alle figure dirigenziali dei Ministeri di riferimento.



Il SIULP ha stipulato un accordo commerciale con la Società Cardelicchio Assicurazioni S.a.s., Agente Procuratore della Società Carige Assicurazioni S.p.A., che prevede uno sconto del **35% sulla Responsabilità Civile Auto** riservato agli iscritti SIULP in servizio e in congedo ed i rispettivi familiari risultanti dallo stato di

famiglia in corso di validità.

I preventivi possono essere richiesti all'Agenzia Cardelicchio Assicurazioni attraverso il sito web www.cardelicchioassicurazioni.com dove sono riportati i fascicoli informativi e le condizioni di polizza.

Si ribadisce che la polizza è riservata agli iscritti quindi, nel caso in cui tale stato viene a cessare, le condizioni saranno aggiornate alla prima scadenza annuale successiva, ai premi ed alle condizioni vigenti in quel momento.

L'accordo prevede, inoltre, lo sconto del 30% anche sulle seguenti polizze Rami Elementari:

- Carige 3 per Te - Pol. Infortuni Professionali ed Extra
- Carige in Casa Plus - Polizza della Casa
- Semplicemente in Famiglia - R.C. Capofamiglia + Tutela legale

ALLEGATO 3

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015) (C. 2679 Governo).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 (C. 2680 Governo).

Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017.

RELAZIONE APPROVATA

La I Commissione,

esaminata la tabella 8, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2015, recata dal bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e dal bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 e le connesse parti del disegno di legge di stabilità 2015;

evidenziato che la disposizione dell'articolo 17, comma 9, che autorizza la spesa di 200 milioni di euro da destinare al sostegno alle scuole paritarie, sembrerebbe non congrua rispetto ai principi di cui agli articoli 117 e 33 della Costituzione così come interpretati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale;

rilevato che l'articolo 17, comma 13, incrementa di 187,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, il Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo, destinato all'ampliamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati;

evidenziato che l'articolo 17, comma 14, istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati nello stato di previsione del Ministero dell'interno e che nel nuovo fondo confluiscono le risorse dell'analogo Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati già istituito presso il Ministero del

lavoro e delle politiche sociali dal decreto-legge n. 95 del 2012 (convertito dalla legge n. 135 del 2012), che viene contestualmente soppresso, e che il nuovo fondo è incrementato di 12,5 milioni di euro all'anno a decorrere dal 2015;

considerato che l'articolo 19, prevedendo una riduzione dei trasferimenti per lo sviluppo di progetti di Zona franca urbana, già oggetto di concertazione con le Regioni, andrebbe valutato alla luce del principio costituzionale di leale collaborazione fra Stato e Regioni;

rilevato, in particolare, che l'articolo 21, commi da 1 a 3, detta norme per il contenimento delle spese di personale nel settore del pubblico impiego;

evidenziato, al riguardo, che il comma 1 proroga fino al 31 dicembre 2015 il blocco economico della contrattazione nel pubblico impiego, già previsto fino al 31 dicembre 2014 dall'articolo 9, comma 17, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, con conseguente slittamento del triennio contrattuale dal 2015-2017 al 2016-2018;

evidenziato, altresì, che l'articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, prevede che si dà luogo alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013 e 2014 del personale dipendente dalle amministrazioni pubbli-

Giovedì 6 novembre 2014

– 15 –

Commissione I

che per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica;

ricordato che il blocco della contrattazione nel pubblico impiego, per la parte economica, è operante dal 2010 e che le Commissioni riunite I e XI, lo scorso anno, in sede di esame dell'atto del Governo n. 9 recante lo schema di regolamento di proroga della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti per il 2014 (decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2013) avevano posto una condizione in cui si chiedeva al Governo di tenere conto del fatto che « le misure adottate devono avere un carattere del tutto eccezionale e provvisorio rendendo, per il futuro, non ipotizzabile un ulteriore allungamento temporale, che rischierebbe di trasformare un intervento che doveva essere *una tantum* e limitato nel tempo in una vera e propria deroga al meccanismo medesimo, da valutare attentamente rispetto alle previsioni costituzionali, con particolare riguardo a quelle recate dagli articoli 3, 36, 39 e 97 della Costituzione »;

rilevato che l'articolo 21, comma 3, proroga fino al 31 dicembre 2015 le disposizioni che prevedono il blocco degli automatismi stipendiali del personale non contrattualizzato;

sottolineato, in particolare, che la disposizione proroga le misure di cui all'articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010, come definite dall'articolo 24 della legge n. 488 del 1998, con cui è stato stabilito, nei confronti del personale non contrattualizzato in regime di diritto pubblico ivi richiamato, che per il triennio 2011-2013 non si applicano i meccanismi di adeguamento retributivo e che lo stesso anno non è utile ai fini della maturazione delle classi e scatti di stipendio, correlati all'anzianità di servizio, che caratterizzano il trattamento economico del citato personale;

ricordato che il sopra citato articolo 24 della legge n. 488 del 1998 fa riferimento agli stipendi, all'indennità integra-

tiva speciale e agli assegni fissi e continuativi « dei docenti e dei ricercatori universitari, del personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei colonnelli e generali delle Forze armate, del personale dirigente della carriera prefettizia, nonché del personale della carriera diplomatica »;

considerato, al riguardo, che andrebbe chiarito l'ambito soggettivo di applicazione della disposizione di cui all'articolo 21, comma 3, che sembra escludere talune categorie di personale non contrattualizzato quali, ad esempio, il personale della Banca d'Italia, Consob e altre istituzioni similari;

evidenziato che l'articolo 21, comma 14, autorizza, dal 1° gennaio 2015, l'impiego di personale in turni di servizio diversi da quelli ordinari per esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di prevenzione e contrasto della criminalità, con una semplice informazione alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'Accordo nazionale quadro, indipendentemente dalla durata del medesimo impiego, anche in deroga agli orari previsti dagli accordi in vigore;

osservato, in proposito, che tale disposizione sottrae impropriamente una materia rilevante dalla sede della contrattazione, recando un contenuto che parrebbe di natura ordinamentale;

rilevata la necessità di verificare la sostenibilità delle misure per il contenimento della spesa degli enti territoriali, in considerazione dell'impatto che le stesse possono avere sulla capacità degli enti stessi di assolvere le funzioni loro assegnate ed erogare servizi ai cittadini;

considerata, altresì, l'opportunità, con riferimento all'articolo 35, comma 13, di valutare la ragionevolezza di prevedere uguali criteri per le riduzioni di spesa di città metropolitane e province, in considerazione del fatto che alle città metropolitane sono attribuite funzioni di rilievo molto maggiore rispetto alle province;

Giovedì 6 novembre 2014

– 16 –

Commissione I

osservato, inoltre, che, l'articolo 43, al comma 1, n. 1), stabilisce l'obbligo per gli enti locali di partecipare agli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali o omogenei con la finalità di incentivazione dei processi di aggregazione tra soggetti operanti nei servizi pubblici locali di rilevanza economica e di rafforzamento della gestione industriale dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica;

fatto presente, al riguardo, che secondo la lettera della disposizione in esame, resta fermo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56, che stabilisce la necessità di attribuire alle sole province le funzioni di organizzazione dei servizi a rete di rilevanza economica (di competenza comunale o provinciale) procedendo alla soppressione degli enti o agenzie in ambito provinciale o sub-provinciale attualmente incaricati di svolgere tali funzioni;

rilevata, in proposito, l'opportunità di un coordinamento tra le disposizioni del comma 1, n. 1) rispetto a quanto disposto dal comma 90, dell'articolo 1, della legge n. 56 del 2014, del quale è espressamente previsto che «restino ferme» le relative previsioni, considerato che dal testo delle norme le funzioni di organizzazione dei servizi a rete di rilevanza economica sembrano attribuite in via esclusiva, in un caso, agli enti di governo degli ambiti o

bacini territoriali ottimali o omogenei e, nell'altro caso, alle province,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 21, comma 1, si valuti la congruità dell'ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 2015, delle disposizioni che prevedono il blocco degli automatismi stipendiali del personale non contrattualizzato anche alla luce della condizione posta dalle Commissioni riunite I e XI, lo scorso anno, in sede di esame dell'atto del Governo n. 9 recante lo schema di regolamento di proroga della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti per il 2014 (decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2013);

b) all'articolo 21, comma 3, si valuti l'opportunità di prevedere l'estensione degli effetti della norma anche alle categorie di personale non contrattualizzato non ricomprese nell'ambito soggettivo di applicazione della predetta disposizione;

c) all'articolo 35, comma 13, si valuti la ragionevolezza di prevedere uguali criteri per le riduzioni di spesa di città metropolitane e province, in considerazione del fatto che la legge 7 aprile 2014, n. 56, ha attribuito alle città metropolitane funzioni di rilievo maggiore rispetto alle province e trasmette gli emendamenti approvati.



PROTEZIONE SALUTE

La polizza rimborso spese mediche
per grandi interventi chirurgici e
gravi malattie

**Massimale per persona
€ 1.500.000,00**

Premio mensile a partire da 3,33 euro/mese

**4 forme di copertura ad un premio
unico ed esclusivo per gli iscritti SIULP**

1 - Ricovero per grandi interventi chirurgici



**2 - Ricovero per grave malattia (con
intervento chirurgico, senza intervento
chirurgico, con intervento chirurgico
ambulatoriale)**

3 - Ricovero per malattia oncologica

4 - Ospedalizzazione domiciliare

Una parte
della tua
Serenità
Nasce **Q**ui

In collaborazione con

 **Cardellicchio**
Assicurazioni

CARIGE ASSICURAZIONI

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo disponibile presso l'Agenzia Cardellicchio Assicurazioni
Roma via Boncompagni 93 - telefono +39 06 4274 3018 / +39 06 4202 0880

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

CESSIONE DEL QUINTO

La cessione del quinto consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio.

PRESTITI PENSIONATI

La cessione del quinto consente al pensionato di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 della propria pensione.

PRESTITO CON DELEGA

Il prestito con delega consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio ed è cumulabile con la cessione del quinto.

PRESTITI PERSONALI

Il prestito personale è una forma di finanziamento che può essere restituito con addebito sul conto corrente personale.

EUROCCS CARD

Euroccs Card è una carta prepagata ricaricabile Mastercard, è slegata da un conto corrente bancario, anzi può sostituire il conto perché è dotata di un IBAN, è nominativa e personale ed è valida per 4 anni dalla data di emissione.

Numero Verde
800 754445



www.euroccs.it



L'unica società
FINANZIARIA **SIULP**
IN CONVENZIONE CON

Abbiamo stipulato con il SIULP una convenzione al fine di offrire agli iscritti prodotti finanziari a condizioni estremamente competitive rispetto agli altri operatori presenti sul mercato.

Chiamaci senza problemi ti forniremo una consulenza, ti illustreremo i nostri prodotti e le loro caratteristiche. Su tua richiesta ti forniremo un preventivo immediato, nel caso sia di tuo gradimento inizieremo l'iter della pratica e ti seguiremo passo passo fino alla liquidazione.

Presti-amo

Finanziamenti per passione



DIREZIONE GENERALE ROMA Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146 • Tel. 06 55381111

I NOSTRI AGENTI A: Roma, Milano, Firenze, Palermo, Taranto, Lecce, Sassari, Napoli, Pomezia (Rm), Messina, Marsala (Tp), Chieti, Trieste, Treviso, Como, Cagliari, Ragusa, Caltagirone (CT).

Euroccs S.p.A. iscritta all'Elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B al n.37323. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" disponibile in fase precontrattuale presso le filiali e agenzie di Euroccs SpA. A richiesta verrà consegnata una "copia idonea per la stipula" del contratto per la valutazione del contenuto. Per la distribuzione di prodotti di finanziamento, Euroccs SpA si avvale anche di agenti in attività finanziaria dislocati sul territorio Nazionale. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito internet www.euroccs.it. Euroccs SpA, nel collocamento di alcuni prodotti (Cessioni del quinto, Prestito con delega di pagamento e Prestiti personali), presso la clientela, opera in qualità di intermediario di altre banche e/o intermediari finanziari (FamilyCreditNetwork SpA, Futuro SpA, Unifin SpA, Fides SpA), questi sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.

